



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
Governo del Territorio

*A Direttore*

Ai Comuni facenti parte del PUT – L.R. n. 35/87  
Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana

p.c. all' Assessore al Governo del Territorio  
arch. Bruno Discepolo

Oggetto: Circolare applicativa in ambito PUT L.R. 35/87 e ss.mm.ii., alla luce della  
Sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2021.

Facendo seguito a diverse richieste di chiarimenti interpretativi da parte di Amm.ni Com.li rientranti nei territori facenti parte del PUT – Piano Urbanistico Territoriale di cui alla L.R. 35/87 e ss.mm.ii., relativi al portato applicativo ed agli effetti sull'attività amministrativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 28 dicembre 2021, con la quale il Giudice delle leggi è intervenuto dichiarando la (parziale) illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 bis della L.R. 19/09 (cd. Piano Casa), si rappresenta quanto segue.

La sentenza della Corte, di natura cd. manipolativa, non procedendo all'integrale annullamento delle norme soggette all'esame di costituzionalità, non ne determina la automatica ed integrale caducazione, ma prevede espressamente, nel dispositivo, che le stesse sono incostituzionali “nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale (id est: L.R. 19/09) possono essere realizzati in deroga alle prescrizioni della Legge Regionale Campania 27 giugno 1987 n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta”.

Ne consegue che, a fronte della pronuncia parzialmente caducativa della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, è necessario che l'operazione, per l'appunto, “manipolativa” del testo originariamente deliberato dal Consiglio Regionale della Campania consenta di estrapolare la portata precettiva della norma così come “residuata” all'intervento della Corte.

Ebbene, l'operazione esegetica conseguente trova agevole approdo nella lettura stessa della sentenza della Corte delle leggi, laddove, oltre che nel chiaro contenuto del dispositivo innanzi riportato, al punto 5 della motivazione, in esito ad un articolato ragionamento necessario ad affermare la assoluta inderogabilità del PUT per la sua natura di Piano Urbanistico Territoriale a valenza Paesaggistica Ambientale, la sentenza medesima precisa che la declaratoria di incostituzionalità è circoscritta alla sola parte delle disposizioni censurate idonee a consentire una derogabilità – ancorché parziale – delle disposizioni del PUT.

Per cui è agevole indirizzare l'attività amministrativa di applicazione dell'art. 12 bis della L.R. 19/09 successivamente a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2021, nel senso di prevedere che le disposizioni del PUT, quale ne sia la natura e la portata precettiva, sono assolutamente inderogabili; ciò stante, ne consegue, per converso, che, laddove i progetti edilizi presentati per l'approvazione siano conformi alle disposizioni del PUT di cui alla L.R. 35/87, la legge sul Piano Casa e le previsioni permissive e derogatorie ivi contenute sono pienamente applicabili, non essendo contenuta in alcuna previsione normativa, né tantomeno risultando – neanche implicitamente – affermato dalla Corte Costituzionale, che la sottoposizione del relativo territorio al PUT comporti la sua esclusione dall'ambito oggettivo di applicabilità della legge sul Piano casa.

Tale interpretazione risulta peraltro già evidenziata ed espressa in una precedente circolare regionale diramata dal Settore Politica del Territorio dell'AGC 16 – Urbanistica del 23 ottobre 2012 n. protocollo 774995 nella parte in cui si afferma che: *“... relativamente alla ammissibilità di interventi previsti dalla L.R. n. 19/09 e s.m.i., in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, derivanti da PTP vigenti e/o decreti ministeriali, si precisa che la stessa legge regionale agisce in regime di "deroga" alla sola strumentazione urbanistica vigente, ma non anche alla strumentazione paesistico-ambientale, di rango superiore, alla quale, sia nei contenuti, che nelle previsioni normative, gli interventi proposti devono attenersi; ciò in particolare non esclude a priori qualsiasi intervento, ma solo quelli non espressamente consentiti dalla pianificazione paesaggistica e che in ogni caso vanno subordinati alle prescritte acquisizioni dei pareri preventivi e vincolanti sugli interventi da parte delle competenti Sovrintendenze, posti a base del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del Codice BBCC D.Lg. vo 42/04 e s.m.i...”*.

Si precisa inoltre che la richiamata sentenza 261/2021 non è in alcun modo intervenuta sulla legittimità di quanto previsto dalla propria L.R. 16/2014, articolo 1, comma 79, che così recita *“Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana.” restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all'articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e*

*territoriale vigenti ai sensi della legge regionale 16/2004 e del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).”.*

La vigenza della sopracitata disposizione consente di sostenere l'applicabilità delle norme del cd. Piano Casa regionale alla Zona Territoriale 7 del PUT, ferme restando le procedure e l'acquisizione dei pareri sugli interventi in materia di tutela paesaggistica.

Nei sensi di cui innanzi, nell'ambito delle funzioni di indirizzo proprie dei poteri attribuiti alle Regioni ex art. 117 Cost. si ritiene di poter fornire indicazioni alle amministrazioni interessate.

Arch. Alberto Romeo Gentile